

dei codici esteri). Il non appartenervi, poi, non potrà avere l'effetto deleterio di escludere il pilota dalla disciplina delle norme legislative regolanti la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi, avendo esse, appunto perchè predisposte ad una efficace tutela dell'armamento, una portata assai vasta, come, del resto, dimostra la legislazione internazionale delle convenzioni.

Anzi, riteniamo totalmente destituita di fondamento la tesi di quella parte della dottrina tedesca, secondo la quale l'armatore sarebbe responsabile dei fatti del pilota facoltativo che sia anche membro dell'equipaggio, che abbia cioè, com'essa sostiene, assunto il comando della nave ⁽¹⁶⁷⁵⁾: col che si riterrebbe, infatti, un committente responsabile del fatto di un indipendente ⁽¹⁶⁷⁶⁾ locatore d'opera, mentre è principio incontrovertibile che, in materia d'impresa, solo l'imprenditore deve rispondere dell'opera delle persone che ha impiegato (art. 1644 cod. civ. ital. e disposizioni correlative dei codici esteri).

Dove, invece, difficoltà incominciano a sorgere, si è in materia di pilotaggio obbligatorio, non già per una pretesa indipendenza del pilota di fronte al capitano spogliato da lui del comando — come si è detto, il capitano potrà cedere unicamente il comando *di fatto*, non quello di *diritto*, che in lui continua per intero a risiedere ⁽¹⁶⁷⁷⁾ — ma perchè cade ogni rapporto di preposizione, essendo l'obbligo di assumere il pilota imposto al capitano come comandante e direttore tecnico della nave, e non come rappresentante legale dell'armatore ⁽¹⁶⁷⁸⁾, il quale in tanto sarà responsabile in quanto alla colpa del pilota si accompagni una colpa del capitano.

Ciò posto, due soluzioni vengono ad essere ammissibili: o ritenere l'armatore, che del pilota si giovi, obiettivamente responsabile sulla base del rischio industriale (*utilitas*), o ritenerlo senz'altro irresponsabile, ponendo il risarcimento dei danni

(1675) Vedi retro, § 68.

(1676) Indipendente, cioè, dal capitano, per l'assunta direzione della nave, e quindi dall'armatore.

(1677) Vedi retro, § 245.

(1678) Vedi retro, § 214 e seg. Il che vale anche per il diritto straniero.